

**SUL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI UN VEICOLO SENZA ANNOTAZIONE AL
P.R.A.**

Sentenza del 31.10.2025 n 14531 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

40 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Tasse Automobilistiche – Bollo-auto – Soggetti onerati – Individuazione

Massima

In caso di trasferimento della proprietà di un veicolo non annotato nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), l'intestatario formale del bene non è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica poiché, fino al momento della trascrizione del passaggio di proprietà o della perdita di possesso, egli resta obbligato in solido con l'acquirente al pagamento della tassa, pur mantenendo nei confronti di quest'ultimo, da considerare soggetto passivo del tributo, il diritto di rivalsa.

Rif. Normativi

DL n. 953/1982, art. 5, comma 32; DL n. 153/1982, art. 5, comma 4.

Conformità

Cass. sent. n. 8737/2018

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PERDITA DI POSSESSO DELL'AUTO NON ANNOTATA AL PRA: L'INTESTATARIO E' OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5786/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Perdita di possesso del veicolo – Mancata annotazione al PRA – Soggetto passivo di imposta – Individuazione.

Massima

In caso di perdita di possesso del veicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, la tassa automobilistica è dovuta dal soggetto che ne risulti intestatario in base al suddetto registro.

Rif. normativi

Art. 5 del d.l. 30/12/1982, n. 953

l. 28/2/1983, n. 53

Art. 5 della l.r. Campania 30/12/2013, n. 13

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 10/4/2018, n. 8737 (Rv. 647840 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 28/4/2006, n. 10011 (Rv. 589367 - 01) VEDI

Cass., Sez. 6-5, 10/8/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DECORRE
DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PREVISTO PER IL PAGAMENTO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5786/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Prescrizione triennale – Termine – Decorrenza – Individuazione.

Massima

La prescrizione triennale del credito relativo alla tassa di circolazione
dei veicoli inizia a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in
cui il pagamento doveva essere effettuato.

Rif. normativi

Art. 5 del d.l. 30/12/1982, n. 953

l. 28/2/1983, n. 53

Art. 3 del d.l. 6/1/1986, n. 2

l. 7/3/1986, n. 60

art. 2935 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 9/5/2014, n. 10067 (Rv. 630856 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 17/4/2009, n. 9120 (Rv. 607555 - 01) CONF

Cass., Sez. 6-5, 10/8/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICA DI ATTO IMPOSITIVO E PRESCRIZIONE DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5786/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Prescrizione triennale - Termine - Decorrenza - Notifica di atto
impositivo o cartella di pagamento - Definitività dell'atto presupposto -
Fondamento.

Massima

In materia di tasse automobilistiche, in caso di notifica al contribuente
di un atto impositivo o di una cartella di pagamento, la prescrizione
triennale del credito riprende a decorrere non già dalla data di notifica
di tali atti presupposti ma dalla scadenza del termine di sessanta giorni
previsto per la formazione della loro definitività, in ossequio al principio
generale per il quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il decorso della
prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere.

Rif. normativi

Art. 5 del d.l. 30/12/1982, n. 953
l. 28/2/1983, n. 53
Art. 3 del d.l. 6/1/1986, n. 2
l. 7/3/1986, n. 60
Art. 2935 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/8/2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01) CONF
Cass., Sez. 5, 22/5/2024, n. 14312 (Rv. 671428 - 01) CONF
Cass., Sez. 6-5, 10/8/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI
2025

Anno pubbl.

Red. RAFFAELE ROSSI



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON DEBENZA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO IN CASO DI
GRAVI LIMITAZIONI DEAMBULATORIE DEL PROPRIETARIO.**

- Sentenza del 29/01/2025, n. 1/54 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
- Giud. monocr. Caracciolo.

Composizione

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 605 AGEVOLAZIONI E
RIDUZIONI - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
(TASSE AUTOMOBILISTICHE) -

Titoletto

Bollo auto – Limitazioni deambulatorie – Esenzione - Sussistenza.

Massima

In tema di imposta sulla circolazione degli autoveicoli, sussiste il diritto all'esenzione in caso di acclamate gravi limitazioni deambulatorie del proprietario dell'autovettura, laddove tale requisito sanitario sia antecedente all'istanza di esenzione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la Regione è tenuta ad un mero accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge in favore di determinati soggetti, senza alcun margine di discrezionalità e con decorrenza dall'accertamento sanitario).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, commi 1, 3 e 7
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 25822 del 05/09/2023

Vedi

- Cass. civ., Ord, Sez. 5, n. 14355 del 05/05/2022

Anno pubb.

- 2025

RILEVANZA DELL'INTESTAZIONE DEL VEICOLO AI FINI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Sentenza del 24.4.2025 n 5663 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Cartella di pagamento - Tasse automobilistiche – Debenza – Condizioni – Onere della prova.

Massima

La tassa automobilistica non è dovuta se il soggetto risultante dal Pubblico registro automobilistico, quale proprietario del veicolo, dimostra, con idonea documentazione, l'avvenuto trasferimento della proprietà dello stesso, atteso che l'obbligazione tributaria non è condizionata dal dato formale dell'iscrizione a detto registro, desumendosi da essa solo una presunzione di appartenenza del veicolo al soggetto che ne risulta intestatario.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 285/1992 – art. 94, commi 7 e 8 e D.L. 253/1982, art. 5

Conformità

Cass. Sent. n. 3040/2019

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA PRESCRIZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DECORRE DALLA
DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 22/05/2025, n. 3800/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Prescrizione triennale – Termine – Decorrenza – Definitività dell'atto
impositivo o della cartella presupposti – Fondamento.

Massima

In tema di tasse automobilistiche, in ipotesi di notifica al contribuente
di atto impositivo o di cartella di pagamento, la prescrizione triennale
del credito erariale riprende a decorrere non già dalla data di notifica di
tali atti presupposti ma dalla scadenza dei sessanta giorni per la
formazione della loro definitività, in ossequio al principio generale per
il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere
fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c..

Rif. normativi

d.l. 30/12/1982, n. 953, art. 5

l. 28/02/1982, n. 53

d.l. 06/01/1986, n. 2, art. 3

l. 07/03/1986, n. 60

art. 2935 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 02/08/2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 22/05/2024, n. 14312 (Rv. 671428 - 01) CONF

Cass., Sez. 6-5, 10/08/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025